



TRIBUNALE DI LODI

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LODI

Il Giudice del lavoro ,dott.Elena Gruppi,
nel procedimento ex art.28 St.Lav. promosso da:

CISAL SINALV

Contro

DIX SERVIZI SRL

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31 ottobre 2017 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art.28 St.Lav,depositato in data 5 settembre 2017,la organizzazione sindacale in epigrafe indicata denunciava il comportamento della società DIX Servizi srl che assume essere lesiva della propria attività sindacale : in particolare la sigla ricorrente assume che a partire dal gennaio 2007 fino al maggio 2017 la società, benché abbia continuato a trattenere le quote sindacali dei lavoratori iscritti al sindacato, non ha mai proceduto a versare le trattenute sindacali sul conto corrente della organizzazione sindacale ricorrente .

Il sindacato concludeva perché il giudice in via cautelare d'urgenza ex articolo 28 statuto dei lavoratori:

dichiarasse antisindacale la condotta della convenuta consistita nell'omesso versamento delle quote sindacali sulle buste paga dei lavoratori;

ordinasse alla convenuta la cessazione del lamentato comportamento avente natura antisindacale e condannasse la società a versare al sindacato le somme trattenute ai lavoratori iscritti pari ad euro 175,00.



disponesse la pubblicazione del decreto presso le sedi delle società e sul quotidiano il cittadino

La società benché ritualmente citata non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

All'udienza del 31 ottobre 2017 parte ricorrente dichiarava che successivamente alla notifica del ricorso la società convenuta aveva provveduto al pagamento della somme trattenute e concludeva per la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.; all'esito della discussione il giudice si riservava di provvedere con separata ordinanza.

Motivi della decisione

Parte ricorrente ha allegato e dimostrato, nei limiti consentiti dalla cognizione sommaria del procedimento, i presupposti della propria legittimazione attiva.

È sufficiente ,quanto alla individuazione dei soggetti legittimati ad agire ex articolo 28 St.Lav,richiamare la copiosa giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza sezioni unite n.28269\2005: “in tema di repressione della cosiddetta condotta antisindacale, di cui all'articolo 28 Statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiede solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere sufficiente e al tempo stesso necessario-lo svolgimento di effettiva attività sindacale non su tutto ma su significativa parte del territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione che sia maggiormente rappresentativa... (omissis). L'individuazione degli organi locali e delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi fare riferimento alle strutture che tali statuti ritengono maggiormente idonee”.

Nel caso in esame nessun dubbio può sorgere circa la diffusione su tutto il territorio nazionale dell' organizzazione sindacale ricorrente (si veda doc.1) che peraltro è firmataria anche di un CCNL.

La ricorrente documenta che lavoratori iscritti al sindacato hanno ceduto,a titolo di quota



associativa,una quota della retribuzione in favore del sindacato e che nel periodo gennaio2017-maggio 2017 e che la società,pur avendo effettuato le trattenute non ha proceduto a versare al sindacato le quote associative (doc.2,4,5,6.7.8.9,10) per complessivi € 175,00.

Parte ricorrente all'udienza ha dichiarato che dopo il deposito del ricorso la società ha versato le quote trattenute al sindacato.

A seguito dell'intervenuto pagamento è cessata la materia del contendere,non solo perché vi è stata estinzione del debito ma anche,e soprattutto,perché è cessata la condotta antisindacale denunciata nel ricorso.

Le spese sono poste a carico della convenuta,secondo il criterio della soccombenza virtuale ,per le ragioni di seguito esposte.

Quanto alla natura antisindacale della condotta è sufficiente richiamare fra i numerosi precedenti di legittimità il seguente,del quale si condivide il contenuto:

Sez. L, **Sentenza n. [3917](#)** del 26/02/2004

Pur a seguito del referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e della successiva entrata in vigore del d.P.R. n. 313 del 1995, non esiste alcun divieto di riscossione di **quote** associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo semplicemente venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata, collettiva ed individuale, attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - istituto che non richiede il consenso del debitore - ovvero la delegazione di pagamento, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso. In detta ipotesi, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti **versamenti** si configura come **antisindacale**, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria di cui all'art. 28 St.Lav.

La condotta della convenuta dunque si configura come antisindacale .

P.Q.M.

Visto l'articolo 28 Legge n.300\70



dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 400,00 oltre spese generali Iva e cpa.

Lodi 8 gennaio 2018

IL GIUDICE

Dr. Elena Giuppi

